

Nuovi codici da indicare nella fattura elettronica

Con il provvedimento del 28.02.2020 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche del tracciato Xml che sostituiscono, **con decorrenza 4.05.2020**, le specifiche tecniche precedenti. Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, **fino al 30.09.2020, il Sistema di Interscambio (SdI) accetterà le fatture elettroniche predisposte secondo le precedenti specifiche tecniche.**

Poiché dal 4.05 e fino al 30.09.2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con quello attualmente utilizzato, soltanto a partire dal 1.10.2020 diverrà obbligatorio inviare al Sistema di Interscambio le fatture elettroniche e le note di variazione predisposte esclusivamente in base al nuovo schema approvato.

L'utilizzo obbligatorio delle nuove specifiche tecniche del tracciato xml comporta, inoltre, che **dal 1.10 le fatture elettroniche non conformi al nuovo tracciato saranno scartate dal Sistema d'interscambio** dell'Agenzia delle Entrate. Relativamente al contenuto delle nuove specifiche tecniche (versione 1.6), è da evidenziare che sono stati modificati gli schemi per rendere le codifiche "TipoDocumento" (TD) e "Natura" (N) più aderenti alle operazioni rilevanti ai fini Iva. In proposito, appare utile evidenziare che, a decorrere dal 1.10.2020, qualora l'operatore non indichi in fattura una delle codifiche specifiche (per esempio, per le fatture ordinarie non sarà più sufficiente utilizzare soltanto i codici N2, N3 o N6), il sistema scarnerà la fattura con codice errore 00445 (per le fatture transfrontaliere il codice errore è, invece, 00448).

Il provvedimento, infine, **posticipa al 4.05.2020 il termine stabilito per il cessionario/committente consumatore finale per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati informatici.**

Tavola riepilogativa

Tipi documento per fattura elettronica

Codici	Tipo documento
TD01	Fattura.
TD04	Nota di credito.
TD05	Nota di debito.
TD07	Fattura semplificata.
TD08	Nota di credito semplificata.
TD10	Fattura per acquisto intracomunitario beni.
TD11	Fattura per acquisto intracomunitario servizi.
TD12	Documento riepilogativo (art. 6, c. 1 D.P.R. 695/1996).
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997 o art. 46, c. 5 D.L. 331/1993).
TD01	Fattura.

Nuovi tipi documento dal 4.05.2020 (obbligatori dal 30.09.2020)

TD16	Integrazione fattura reverse charge interno (per le integrazioni inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno).
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero, TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari, TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972 (con l'utilizzo di tali codici l'operatore potrà evitare di trasmettere l'esterometro per le fatture passive estere sia UE che Extra Ue).
TD21	Autofattura per splafonamento.
TD22	Estrazione beni da Deposito Iva, TD23 Estrazione beni da Deposito Iva con versamento dell'Iva [con l'utilizzo di tali codici l'operatore può gestire le operazioni relative all'estrazione dal deposito Iva; cfr. la circolare 4/E/2019].
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, c. 4, lett. a) (per le fatture differite collegate ai DDT per i beni e idonea documentazione di prova dell'effettuazione per le prestazioni di servizi).
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, c. 4, 3° periodo, lett. b) (per le operazioni triangolari c.d. interne).
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (operazioni di cui all'art. 36 D.P.R. 633/1972).
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.